



Rassegna Stampa

martedì 24 luglio 2018

Estate, il diritto alle ferie compatibile con la cassa integrazione

pensioni
e previdenza

di Vittorio Spinelli

Aziende grandi o piccole, uffici pubblici o privati, in tutti i posti di lavoro il capitolo del contratto collettivo di categoria che riguarda le ferie è tra i più frequentati dai dipendenti. Spetta però ai datori di lavoro il compito di programmare le assenze feriali, temperando le esigenze dell'azienda con quelle dei lavoratori (anche per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative) e sempre in modo da garantire un minimo di 2 settimane di ferie nell'anno in corso ed altre 2 settimane entro i diciotto mesi successivi.

A margine delle regole generali sulle ferie, regole consolidate da una direttiva dell'Unione europea del 2003, alcune particolari situazioni lavorative presentano però

il problema della compatibilità fra i riposi annuali ed altri contemporanei diritti di pari dignità. Come l'assistenza per una malattia, l'interesse alle cure termali o, ancora, il coinvolgimento dei lavoratori in una crisi aziendale oppure in un periodo di cassa integrazione che attraversi, come ora, i mesi della stagione estiva.

La normativa corrente sulla cassa integrazione presenta diverse e frequenti particolarità:

a) Sospensione delle attività a zero ore. In questa situazione il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. Questo periodo può essere posticipato al termine della sospensione dei lavori e quindi coincidere con la ripresa dell'attività produttiva. Del resto, durante una totale assenza di attività, il dipendente non si trova nelle condizioni di dover recuperare il dispendio di energie proprio di qualsiasi lavoro. Pertanto durante la sospensione a zero ore con pagamento dell'assegno

ordinario di cassa integrazione, il diritto alle ferie non matura, salvo che il contratto collettivo preveda diversamente.

b) Attività a orario ridotto. Fin quando permane nell'azienda lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure a orario ridotto, la fruizione delle ferie segue le regole di un normale contratto di lavoro, applicando la legge e la contrattazione collettiva. Durante il periodo di attività lavorativa ridotta, il diritto alle ferie matura durante la percezione dell'assegno ed è interamente a carico del datore di lavoro.

In particolare, la chiusura dell'azienda per ferie collettive non viene equiparata ad una ripresa dell'attività lavorativa.

Il ministero del Lavoro ha precisato (interpello 59/2011) che nelle aziende autorizzate alla cassa integrazione ridotta resta immutato l'utilizzo delle ferie obbligatorie, a patto che il relativo periodo sia stato già precedentemente concordato col lavoratore.



Peso: 12%

Norme & Tributi

Il posticipo del pensionamento non deve ridurre l'assegno

**Matteo Prioschi
Fabio Venanzi**

Con la sentenza 173/2018 depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, comma 1, della legge 233/1990 e dell'articolo 1, comma 18, della legge 335/1995.

Non hanno superato l'esame dei giudici le parti delle norme che, ai fini della determinazione delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo o misto nei confronti di un lavoratore che ha già maturato l'anzianità minima, non prevedono l'esclusione dal conteggio della contribuzione versata dopo aver raggiunto l'età minima se questa determina un trattamento meno favorevole (si veda il caso descritto nella scheda a fianco).

Dunque va applicato anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani e commercianti il principio di neutralizzazione elaborato dalla Corte costituzionale in riferimento ai lavoratori subordinati (sentenza 307/1989).

La Corte d'appello di Trieste ha sollevato la questione di legittimità delle leggi 233/1990 e 335/1995 in quanto violerebbero l'articolo 3 della Costituzione «comportando

una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento con i lavoratori subordinati nella parte in cui non prevedono l'applicazione anche i lavoratori autonomi del principio di "neutralizzazione" dei contributi "dannosi"».

La Consulta afferma che il principio di esclusione dei contributi "dannosi" cioè quelli che abbassano la pensione, «è chiamato ad assolvere la funzione di costituire un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta» del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile e vale anche per il reddito dei lavoratori autonomi. Seppur il sistema previdenziale sia improntato a logiche di solidarietà e non di mera corresponsività «risulta irragionevole che il versamento di contributi correlati all'attività lavorativa prestata dopo il conseguimento del requisito per accedere alla pensione, anziché assolvere alla funzione fisiologica e naturale di incrementare il trattamento pensionistico, determini il paradossale effetto di ridurre l'entità della prestazione».

Bocciata la tesi dell'Inps secondo cui il lavoratore potrebbe andare in pensione e poi continuare l'attività per incassare successivamente supplementi di pensioni o pensioni supplementari. Secondo i giudici

tale ragionamento è contraddittorio rispetto alla finalità degli interventi normativi adottati nel tempo con l'obiettivo di favorire la permanenza al lavoro con beneficio per la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico.

La mancata applicazione del principio di neutralizzazione, esplicita la Corte costituzionale, determina danni sotto diversi profili al lavoratore: non percepisce i ratei pensionistici; non vede aumentare la pensione nonostante versi più contributi; ha una riduzione della pensione rispetto a quella calcolata alla maturazione del diritto. In sostanza subisce «un consistente pregiudizio patrimoniale, qualificabile sia in termini di lucro cessante che di danno emergente».

CORTE COSTITUZIONALE

Se penalizzanti vanno esclusi i redditi conseguiti dopo il diritto alla pensione

Anche per commercianti e artigiani vale il principio di neutralizzazione

REGOLE E CONSEGUENZE

1. Il sistema di calcolo

Con il sistema retributivo e quello misto, la quota A di pensione dei lavoratori autonomi per ciascun anno di contribuzione versato fino al 1992 è determinata dal 2% del reddito annuo di impresa, quale risultante dalla media dei redditi rivalutati relativi agli ultimi 10 anni anteriori alla decorrenza della pensione. Per gli anni successivi al 1992 e fino al 2011, la quota B è pari al 2% del reddito annuo di impresa risultante dalla media degli ultimi 15 anni rivalutati

2. Il caso concreto

La decisione della Corte

costituzionale prende spunto dal caso di un lavoratore che ha maturato il diritto alla pensione nel 2007 ma ha continuato a lavorare fino al 2010. Tuttavia negli ultimi anni ha conseguito un reddito inferiore a quello del periodo precedente. L'Inps ha calcolato la quota di pensione sulla base del periodo 2000-2010 (10 anni a ritroso rispetto al pensionamento) determinando un importo inferiore rispetto a quello generato dai redditi conseguiti nel periodo 1998-2007 (10 anni a ritroso rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per la pensione)



Peso: 18%